



COMUNE DI BRESCIA

CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 13

Data 22/04/2022

OGGETTO: MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO
BRESCIATOURISM SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. PER RIDUZIONE DEL CAPITALE
SOCIALE E VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE.

Adunanza del 22/04/2022

Seduta pubblica di Prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

DELBONO EMILIO	Si	GIORI CAPPELLUTI DAVIDE	Si
ALBINI DONATELLA	--	GORRUSO GIUSEPPE	Si
BENZONI FABRIZIO	Si	GUINDANI DIONIGI	--
BIASUTTI MIRCO	Si	MAGGI MICHELE	Si
BORDONALI SIMONA	--	MARGAROLI MATTIA	Si
BRAGHINI ANNA	--	NATALI GIANPAOLO	--
CALOVINI GIANGIACOMO	Si	OMODEI ROBERTO	Si
CAMMARATA ROBERTO	Si	PAPARAZZO ANGELAMARIA	Si
CURCIO ANDREA	Si	PARENZA LAURA	Si
FANTONI MICHELA	Si	PATITUCCI FRANCESCO	Si
FERRARI LUCIA	--	POZZI MARCO	Si
FONTANA PAOLO	Si	ROVETTA MONICA	Si
FORESTI GIOVANNA	Si	SCAGLIA DILETTA	Si
GAGLIA TOMMASO	--	TACCONI MASSIMO	Si
GALPERTI GUIDO	--	UNGARI GIUSEPPE	Si
GASTALDI MELANIA	--	VILARDI PAOLA	Si
GHIDINI GUIDO	Si		

Sono presenti anche gli Assessori:

CASTELLETTI LAURA	Si	MANZONI FEDERICO	Si
CANTONI ALESSANDRO	--	MORELLI ROBERTA	--
CAPRA FABIO	Si	MUCHETTI VALTER	Si
COMINELLI MIRIAM	Si	TIBONI MICHELA	Si
FENAROLI MARCO	--		

Presiede il Consigliere Roberto Cammarata

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Delib. n. 13 - 22/04/2022

OGGETTO: MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO BRESCIATOURISM SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. PER RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62/8078 P.G. del 7.3.2003, il Comune di Brescia ha partecipato alla costituzione di Bresciatourism Soc. cons. a r.l., società senza scopo di lucro a prevalente capitale pubblico per la promozione di iniziative finalizzate a contribuire allo sviluppo del sistema turistico della provincia di Brescia;
- che il Comune di Brescia detiene in Bresciatourism Soc. Cons. a r.l. una partecipazione pari a 6.007,67 quote del valore nominale di € 1,00 corrispondenti al 4,90% del capitale sociale e che nel complesso gli enti pubblici detengono il 91,17% circa del capitale sociale della stessa società;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 22.11.2019, il Comune di Brescia ha approvato le modifiche allo statuto della predetta società, in controllo pubblico, mantenendo inalterate le proprie quote di partecipazione;
- che a seguito delle suddette modifiche statutarie la Camera di Commercio di Brescia, socio di maggioranza di Bresciatourism Soc. Cons. a r.l., in data 17.6.2020 ha richiesto iscrizione della società nell'elenco delle società in house di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, in quanto affidataria di contratti di servizio da parte della stessa Camera di Commercio;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 20.12.2021, sono state approvate ulteriori modifiche allo statuto della società in controllo pubblico, introducendo sostanzialmente la disciplina sull'esercizio del controllo analogo, in riscontro a nota di ANAC nella quale si evidenziava la carenza dei requisiti per l'iscrizione della società nell'elenco di cui sopra;

Considerato:

- che in data 17.12.2021 è pervenuta la comunicazione P.G. n. 330691 del presidente di Bresciatourism scarl circa la volontà

- espressa dai soci privati di cedere le proprie quote;
- che il Comune di Brescia, con deliberazione di Giunta Comunale n. 545 del 22.12.2021, ha espresso la volontà di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione sulle stesse;
 - che l'Assemblea straordinaria di Bresciatourism scarl del 22 dicembre 2021 ha deliberato che, in caso di recesso da parte dei soci, le relative quote sarebbero state liquidate considerando quale valore di mercato della Società, di cui all'art. 2473, comma 3, del Codice Civile, il patrimonio netto contabile della società stessa al 31 dicembre 2021;
 - che la società con comunicazione del 17.2.2022 P.G. n.51931 ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2022 ha deliberato il rimborso delle quote, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2473 del Codice Civile, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della lettera di recesso, mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e, per la parte eccedente, attraverso la riduzione del capitale sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 2482 del Codice Civile, con conseguente accrescimento proporzionale della partecipazione dei soci che non hanno esercitato il diritto di recesso e che rappresenteranno la nuova compagine sociale;

Considerato altresì:

- che la cessione delle quote dei privati è necessaria al fine di consentire la trasformazione di Bresciatourism in società totalmente pubblica nel rispetto della normativa prevista per le società in house;
- che la liquidazione delle quote dei privati comporta una riduzione del capitale sociale di euro 11.708,73, non essendoci riserve disponibili;
- che, a seguito del recesso dei soci privati, il Comune di Brescia vedrà un aumento della quota di partecipazione, da 4,90% a 5,40%, e una riduzione del capitale posseduto da 6.007,67 euro a 5.985,79 euro;

Preso atto che in data 25.3.2022 P.G. n. 93832 è pervenuto da Bresciatourism soc. cons. a r.l. lo schema di statuto modificato, e che la trattazione dello stesso è posta all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria dei soci convocata per il 28.4.2022;

Considerato che le modifiche statutarie proposte, come si rileva dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedono:

- all'art.1 la variazione del nome della Società in Visit Brescia scarl e la totalità del capitale di proprietà di enti pubblici;
- all'art. 5 che i soci possano essere unicamente Enti Pubblici Economici, Enti Pubblici Territoriali e Camere di Commercio;
- all'art. 6 la riduzione del capitale sociale da euro 122.556,64 ad euro 110.847,91 e nuovamente l'impossibilità di una partecipazione privata;

Ritenuto di prendere atto e condividere le modifiche proposte nel testo che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 30.3.2022 dalla Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e in data 30.3.2022 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Dato atto che la commissione consiliare "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" ha espresso in data 11.4.2022 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa le modifiche allo statuto della società in controllo pubblico Bresciatourism Società Consortile a r.l. come evidenziate nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- b) di trasmettere la presente deliberazione alla società Bresciatourism Scarl per gli opportuni successivi adempimenti;
- c) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione della prossima Assemblea straordinaria della Società chiamata all'approvazione delle modifiche statutarie.

Dato atto che nessun consigliere chiede la parola il Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra che viene approvata all'unanimità.

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa le modifiche allo statuto della società in controllo pubblico Bresciatourism Società Consortile a r.l. come evidenziate nel documento allegato al presente provvedimento quale parte

integrante e sostanziale (Allegato A);

- b) di trasmettere la presente deliberazione alla società Bresciatourism Scarl per gli opportuni successivi adempimenti.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 23 voti favorevoli. Si dà atto che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il consigliere Margaroli.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.

Statuto Bresciatourism

Testo vigente

Statuto Visit Brescia

Proposte di modifica

STATUTO

* * *

Titolo I – Denominazione, oggetto, durata e sede

Art. 1 – Denominazione

Art. 2 – Sede

Art. 3 – Durata

Art. 4 - Scopo e oggetto sociale

Titolo II – Soci, Capitale Sociale, partecipazioni e loro trasferimento, Fondo consortile

Art. 5 - Requisiti dei Soci

Art. 5 bis – Esercizio del “controllo analogo”

Art. 5 ter – Comitato per il controllo Analogo (controllo analogo congiunto)

Art. 5 quater –Esercizio del controllo analogo da parte dei singoli soci

Art. 6 - Capitale Sociale e partecipazioni

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni

Art. 8 - Fondo Consortile

Art. 9 - Regolamento interno

Art. 10 – Recesso

Art. 11 - Esclusione

Titolo III – Assemblea

Art. 12 - Assemblea dei Soci – Competenze

Art. 13 – Assemblea dei Soci – Modalità

Art. 14 – Assemblea – Convocazione

Art. 15 - Assemblea – Luogo di convocazione

Art. 16 - Assemblea – Rappresentanza

STATUTO

* * *

Titolo I – Denominazione, oggetto, durata e sede

Art. 1 – Denominazione

Art. 2 – Sede

Art. 3 – Durata

Art. 4 - Scopo e oggetto sociale

Titolo II – Soci, Capitale Sociale, partecipazioni e loro trasferimento, Fondo consortile

Art. 5 - Requisiti dei Soci

Art. 5 bis – Esercizio del “controllo analogo”

Art. 5 ter – Comitato per il controllo Analogo (controllo analogo congiunto)

Art. 5 quater –Esercizio del controllo analogo da parte dei singoli soci

Art. 6 - Capitale Sociale e partecipazioni

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni

Art. 8 - Fondo Consortile

Art. 9 - Regolamento interno

Art. 10 – Recesso

Art. 11 - Esclusione

Titolo III – Assemblea

Art. 12 - Assemblea dei Soci – Competenze

Art. 13 – Assemblea dei Soci – Modalità

Art. 14 – Assemblea – Convocazione

Art. 15 - Assemblea – Luogo di convocazione

Art. 16 - Assemblea – Rappresentanza

Art. 17 - Assemblea dei Soci – Presidenza	Art. 17 - Assemblea dei Soci – Presidenza
Art. 18 - Assemblea dei Soci – Intervento in Assemblea	Art. 18 - Assemblea dei Soci – Intervento in Assemblea
Art. 19 - Assemblea dei Soci – Quorum costitutivi e deliberativi	Art. 19 - Assemblea dei Soci – Quorum costitutivi e deliberativi
Art. 20 - Assemblea dei Soci – Verbalizzazione	Art. 20 - Assemblea dei Soci – Verbalizzazione
Titolo IV - Organo amministrativo, Rappresentanza Sociale e Controllo legale dei conti	Titolo IV - Organo amministrativo, Rappresentanza Sociale e Controllo legale dei conti
Art. 21 – Amministrazione della Società	Art. 21 – Amministrazione della Società
Art. 22 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione	Art. 22 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione
Art. 23 - Poteri dell'organo amministrativo	Art. 23 - Poteri dell'organo amministrativo
Art. 24 - Amministratori Delegati, Comitato Esecutivo, Direttori e Procuratori	Art. 24 - Amministratori Delegati, Comitato Esecutivo, Direttori e Procuratori
Art. 24 bis - Amministratori Delegati, Comitato Esecutivo, Direttori e Procuratori	Art. 24 bis - Amministratori Delegati, Comitato Esecutivo, Direttori e Procuratori
Art. 25 - Rappresentanza Sociale	Art. 25 - Rappresentanza Sociale
Art. 26 - Controllo legale dei conti e controllo contabile	Art. 26 - Controllo legale dei conti e controllo contabile
Titolo V - Esercizi sociali e bilancio	Titolo V - Esercizi sociali e bilancio
Art. 27 - Esercizi sociali, bilancio e utili	Art. 27 - Esercizi sociali, bilancio e utili
Titolo VI - Scioglimento e liquidazione	Titolo VI - Scioglimento e liquidazione
Art. 28 - Scioglimento e liquidazione	Art. 28 - Scioglimento e liquidazione
Titolo VII - Clausola compromissoria e foro competente	Titolo VII - Clausola compromissoria e foro competente
Art. 29 - Clausola compromissoria	Art. 29 - Clausola compromissoria
Art. 30 - Foro competente	Art. 30 - Foro competente
Titolo VIII - Norme finali	Titolo VIII - Norme finali
Art. 31 - Legge applicabile	Art. 31 - Legge applicabile
Art. 32 - Comunicazioni	Art. 32 - Comunicazioni
Art. 33 - Computo dei termini	Art. 33 - Computo dei termini
* * *	* * *
Art. 1 – DENOMINAZIONE	Art. 1 – DENOMINAZIONE
1.1 E' costituita a norma dell'art. 2615-ter del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 2.2 lett d. bis) e 4 della legge n. 580/1993 e del D.Lgs. n. 175/2016, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione:	1.1 E' costituita a norma dell'art. 2615-ter del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 2.2 lett d. bis) e 4 della legge n. 580/1993 e del D.Lgs. n. 175/2016, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione:
"BRESCIATOURISM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" o, in forma abbreviata, "BRESCIATOURISM Soc. cons. a r.l."	" BRESCIATOURISM-VISIT BRESCIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" o, in forma abbreviata, " BRESCIATOURISM Soc. cons. a r.l. VISIT BRESCIA Srl " con il vincolo della totalità del capitale di proprietà di enti pubblici.
Art. 2 – SEDE	Art. 2 – SEDE
2.1 La società ha sede legale in Brescia presso la Camera di	2.1 La società ha sede legale in Brescia presso la Camera di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e con decisione dell'organo amministrativo può istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie. 2.2 Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle imprese di Brescia; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. Art. 3 – DURATA 3.1 La società ha durata fino al 31 dicembre 2050. La società potrà, ai sensi di legge, essere ulteriormente prorogata, così come potrà essere anticipatamente sciolta. Art. 4 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE 4.1 La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto lo sviluppo e la promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti ed, in particolare, l'attività di promozione di tutte le iniziative che possano contribuire allo sviluppo del sistema turistico della provincia di Brescia e pertanto la produzione di un servizio di interesse generale. In particolare la società potrà: - promuovere la conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell'ambito territoriale della provincia di Brescia, anche mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti tra domanda e offerta; - promuovere iniziative di formazione e specializzazione degli operatori turistici; - offrire tutti i supporti necessari per la realizzazione di progetti ed iniziative nel campo turistico; - promuovere e realizzare direttamente azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l'immagine della provincia di Brescia; - partecipare a fiere, workshop, borse, manifestazioni ed eventi in Italia e all'Estero; - promuovere lo sviluppo ed il potenziamento delle strutture turistiche anche individuando e reperendo le necessarie risorse sia in ambito locale che regionale, nazionale e comunitario; - promuovere accordi di collaborazione con enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero. 4.2 La società può inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni necessarie o utili ed atte a favorire, sia pure indirettamente, il conseguimento dello scopo sociale, senza eccezione alcuna, ossia può compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, ipotecaria, di rappresentanza, ivi comprese le locazioni, gli affidamenti, le prestazioni di garanzie in genere,	Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e con decisione dell'organo amministrativo può istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie. 2.2 Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle imprese di Brescia; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. Art. 3 – DURATA 3.1 La società ha durata fino al 31 dicembre 2050. La società potrà, ai sensi di legge, essere ulteriormente prorogata, così come potrà essere anticipatamente sciolta. Art. 4 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE 4.1 La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto lo sviluppo e la promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti ed, in particolare, l'attività di promozione di tutte le iniziative che possano contribuire allo sviluppo del sistema turistico della provincia di Brescia e pertanto la produzione di un servizio di interesse generale. In particolare la società potrà: - promuovere la conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell'ambito territoriale della provincia di Brescia, anche mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti tra domanda e offerta; - promuovere iniziative di formazione e specializzazione degli operatori turistici; - offrire tutti i supporti necessari per la realizzazione di progetti ed iniziative nel campo turistico; - promuovere e realizzare direttamente azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l'immagine della provincia di Brescia; - partecipare a fiere, workshop, borse, manifestazioni ed eventi in Italia e all'Estero; - promuovere lo sviluppo ed il potenziamento delle strutture turistiche anche individuando e reperendo le necessarie risorse sia in ambito locale che regionale, nazionale e comunitario; - promuovere accordi di collaborazione con enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero. 4.2 La società può inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni necessarie o utili ed atte a favorire, sia pure indirettamente, il conseguimento dello scopo sociale, senza eccezione alcuna, ossia può compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, ipotecaria, di rappresentanza, ivi comprese le locazioni, gli affidamenti, le prestazioni di garanzie in genere,
--	--

anche reali, la concessione di fideiussioni, pegni ed ipoteche anche a favore di terzi, nonché stipulare leasing passivi ed assumere mutui e finanziamenti. 4.3 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: - della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; - della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; - della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; - della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; - della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; - della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; - del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; - del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; - del d. lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. 4.4 La società dovrà operare in via prevalente con gli Enti pubblici partecipanti, nel pieno rispetto delle norme <i>pro tempore</i> vigenti in merito al limite minimo di fatturato relativo ai servizi ad essi dedicati. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Le attività affidate dagli enti pubblici soci saranno attribuite alla Società mediante appositi contratti di servizio, garantendo anche tramite predetti contratti, nonché tramite eventuali patti parasociali, l'effettività del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.	anche reali, la concessione di fideiussioni, pegni ed ipoteche anche a favore di terzi, nonché stipulare leasing passivi ed assumere mutui e finanziamenti. 4.3 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: - della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; - della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; - della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; - della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; - della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; - della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; - del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; - del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; - del d. lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. 4.4 La società dovrà operare in via prevalente con gli Enti pubblici partecipanti, nel pieno rispetto delle norme <i>pro tempore</i> vigenti in merito al limite minimo di fatturato relativo ai servizi ad essi dedicati. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Le attività affidate dagli enti pubblici soci saranno attribuite alla Società mediante appositi contratti di servizio, garantendo anche tramite predetti contratti, nonché tramite eventuali patti parasociali, l'effettività del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
---	---

4.5 La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al precedente comma è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II

SOCI, CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI

E LORO TRASFERIMENTO, FONDO CONSORTILE

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono essere soci della società Enti Pubblici Economici, Enti Pubblici Territoriali, Camere di Commercio, nonché, in relazione all'oggetto sociale ed alla natura delle società e, quindi, purchè la relativa partecipazione non sia complessivamente in grado di determinare un'alterazione dei meccanismi di controllo analogo, ovvero ostacolo all'affidamento dei servizi in house, Imprese private, Consorzi o altre forme associative di piccole imprese, Enti di ricerca, le Università e gli Istituti scolastici ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale che abbia svolto e svolga attività connesse agli scopi di cui al precedente art. 4.

5.2 I soci potranno essere di nazionalità sia italiana che estera.

5.3 Chi desidera assumere la qualità di socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione.

5.4 Nella domanda - che andrà sottoscritta dal legale rappresentante - dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione; la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, nonché impegno a conformarsi a quant'altro prescritto dal presente articolo;

b) indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

5.5 Sull'ammissione di nuovi soci delibera il Consiglio di amministrazione.

5.6 Se la domanda di ammissione viene accolta la qualità di socio può essere alternativamente acquistata:

- a mezzo di cessione di quota da parte di altro socio autorizzato dal Consiglio di amministrazione a cedere in tutto o in parte la propria quota al nuovo ammesso per un corrispettivo definito di comune accordo con il Consiglio di amministrazione stesso;

- a mezzo di sottoscrizione di nuove quote del capitale sociale. In tal caso gli amministratori procederanno alla convocazione dell'assemblea che deliberi sulla proposta di aumento del capitale sociale rispetto al quale il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto e

4.5 La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al precedente comma è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II

SOCI, CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI

E LORO TRASFERIMENTO, FONDO CONSORTILE

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono essere soci della società Enti Pubblici Economici, Enti Pubblici Territoriali, Camere di Commercio, ~~nonché, in relazione all'oggetto sociale ed alla natura delle società e, quindi, purchè la relativa partecipazione non sia complessivamente in grado di determinare un'alterazione dei meccanismi di controllo analogo, ovvero ostacolo all'affidamento dei servizi in house, Imprese private, Consorzi o altre forme associative di piccole imprese, Enti di ricerca, le Università e gli Istituti scolastici ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale che abbia svolto e svolga attività connesse agli scopi di cui al precedente art. 4.~~

5.2 I soci potranno essere di nazionalità sia italiana che estera.

5.3 Chi desidera assumere la qualità di socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione.

5.4 Nella domanda - che andrà sottoscritta dal legale rappresentante - dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione; la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, nonché impegno a conformarsi a quant'altro prescritto dal presente articolo;

b) indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

5.5 Sull'ammissione di nuovi soci delibera il Consiglio di amministrazione.

5.6 Se la domanda di ammissione viene accolta la qualità di socio può essere alternativamente acquistata:

- a mezzo di cessione di quota da parte di altro socio autorizzato dal Consiglio di amministrazione a cedere in tutto o in parte la propria quota al nuovo ammesso per un corrispettivo definito di comune accordo con il Consiglio di amministrazione stesso;

- a mezzo di sottoscrizione di nuove quote del capitale sociale. In tal caso gli amministratori procederanno alla convocazione dell'assemblea che deliberi sulla proposta di aumento del capitale sociale rispetto al quale il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto e

sono stati ammessi a partecipare alla società. 5.7 In ogni caso il nuovo socio deve provvedere, entro il termine fissato dalla delibera dell'assemblea, a versare le quote di capitale sociale e una quota di contributo consortile nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte del Consiglio di amministrazione in relazione al patrimonio della società. 5.8 In ogni caso, almeno il 51% del capitale sociale dovrà essere detenuto da Enti, Consorzi od organismi di diritto pubblico e/oa prevalente partecipazione pubblica. Art. 5 bis – ESERCIZIO DEL “CONTROLLO ANALOGO” I soci pubblici che attribuiscono affidamenti di contratti alla società esercitano sulla stessa controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il controllo analogo viene esercitato da parte dei soci in forma congiunta mediante il Comitato per il controllo analogo, di seguito anche ‘Comitato’. Il controllo analogo viene altresì esercitato in forma individuale dai singoli soci, per quanto concerne i servizi espletati nel territorio di riferimento attraverso l’esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Disciplinare di Servizio. L’esercizio del controllo analogo deve comunque avvenire garantendo l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della conduzione dei servizi affidati, l’equilibrio economico finanziario e la gestione efficiente della società. Art. 5 ter – COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO (CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO) Il Comitato è formato da un rappresentante di ogni socio mediante le modalità dell’<i>“in house providing”</i> individuato nel legale rappresentante del socio o in un suo sostituto ai sensi di legge. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato, nonché la nomina del suo Presidente sono regolati da apposito regolamento interno deliberato dal Comitato stesso ferma restando la regola per cui ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. Il Comitato esercita il controllo analogo congiunto impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza. Il controllo analogo congiunto è esercitato con le seguenti modalità: <i>a. Controllo ex ante</i> Il Comitato definisce gli obiettivi strategici ed esercita in maniera vincolante le funzioni di indirizzo sulle decisioni più	sono stati ammessi a partecipare alla società. 5.7 In ogni caso il nuovo socio deve provvedere, entro il termine fissato dalla delibera dell'assemblea, a versare le quote di capitale sociale e una quota di contributo consortile nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte del Consiglio di amministrazione in relazione al patrimonio della società. 5.8 In ogni caso, almeno il 51% del capitale sociale dovrà essere detenuto da Enti, Consorzi od organismi di diritto pubblico e/oa prevalente partecipazione pubblica. Art. 5 bis – ESERCIZIO DEL “CONTROLLO ANALOGO” I soci pubblici che attribuiscono affidamenti di contratti alla società esercitano sulla stessa controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il controllo analogo viene esercitato da parte dei soci in forma congiunta mediante il Comitato per il controllo analogo, di seguito anche ‘Comitato’. Il controllo analogo viene altresì esercitato in forma individuale dai singoli soci, per quanto concerne i servizi espletati nel territorio di riferimento attraverso l’esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Disciplinare di Servizio. L’esercizio del controllo analogo deve comunque avvenire garantendo l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della conduzione dei servizi affidati, l’equilibrio economico finanziario e la gestione efficiente della società. Art. 5 ter – COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO (CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO) Il Comitato è formato da un rappresentante di ogni socio mediante le modalità dell’<i>“in house providing”</i> individuato nel legale rappresentante del socio o in un suo sostituto ai sensi di legge. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato, nonché la nomina del suo Presidente sono regolati da apposito regolamento interno deliberato dal Comitato stesso ferma restando la regola per cui ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. Il Comitato esercita il controllo analogo congiunto impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza. Il controllo analogo congiunto è esercitato con le seguenti modalità: <i>a. Controllo ex ante</i> Il Comitato definisce gli obiettivi strategici ed esercita in maniera vincolante le funzioni di indirizzo sulle decisioni più
--	--

significative della Società, attraverso la preventiva approvazione, pena la loro inefficacia, dei seguenti documenti di programmazione annuale: - Relazione programmatica; - Bilancio preventivo; - Piano annuale e pluriennale degli investimenti; - Piano occupazionale; - Piano delle alienazioni; - Piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio. In caso di adozione da parte dell'organo amministrativo di atti contrastanti con gli indirizzi espressi in modo vincolante da uno dei documenti che precedono, anche il singolo socio affidante potrà interrogare il Comitato perché richieda all'organo amministrativo di disporre la revoca e la rimozione degli effetti, fatta salva la possibilità di ratificarne l'operato se di interesse della Società. Nel caso in cui l'organo amministrativo non si uniformasse alle richieste del singolo socio affidante, quest'ultimo potrà proporre la decadenza secondo quanto previsto nell'articolo 24bis. <i>b. Controllo contestuale</i> La Società dovrà presentare al Comitato una relazione semestrale sull'andamento della gestione della Società e dei servizi affidati dai Comuni soci, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli atti di programmazione e agli indirizzi preventivamente approvati dal Comitato, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. In tale ultimo caso, il Comitato esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dall'organo amministrativo per porre rimedio agli scostamenti del bilancio preventivo approvato e agli squilibri finanziari riscontrati e/o potrà impartire indirizzi sulle azioni da intraprendere per tali finalità. Il Comitato, al fine di garantire un più efficace controllo sulla gestione della Società, se necessario delegando l'attività ad uno o più dei suoi componenti, può - disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o le determinazioni adottate dall'organo amministrativo e dal direttore; - convocare audizioni con gli amministratori e il direttore per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società;	significative della Società, attraverso la preventiva approvazione, pena la loro inefficacia, dei seguenti documenti di programmazione annuale: - Relazione programmatica; - Bilancio preventivo; - Piano annuale e pluriennale degli investimenti; - Piano occupazionale; - Piano delle alienazioni; - Piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio. In caso di adozione da parte dell'organo amministrativo di atti contrastanti con gli indirizzi espressi in modo vincolante da uno dei documenti che precedono, anche il singolo socio affidante potrà interrogare il Comitato perché richieda all'organo amministrativo di disporre la revoca e la rimozione degli effetti, fatta salva la possibilità di ratificarne l'operato se di interesse della Società. Nel caso in cui l'organo amministrativo non si uniformasse alle richieste del singolo socio affidante, quest'ultimo potrà proporre la decadenza secondo quanto previsto nell'articolo 24bis. <i>b. Controllo contestuale</i> La Società dovrà presentare al Comitato una relazione semestrale sull'andamento della gestione della Società e dei servizi affidati dai Comuni soci, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli atti di programmazione e agli indirizzi preventivamente approvati dal Comitato, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. In tale ultimo caso, il Comitato esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dall'organo amministrativo per porre rimedio agli scostamenti del bilancio preventivo approvato e agli squilibri finanziari riscontrati e/o potrà impartire indirizzi sulle azioni da intraprendere per tali finalità. Il Comitato, al fine di garantire un più efficace controllo sulla gestione della Società, se necessario delegando l'attività ad uno o più dei suoi componenti, può - disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o le determinazioni adottate dall'organo amministrativo e dal direttore; - convocare audizioni con gli amministratori e il direttore per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società;
---	---

- acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001;
- richiedere relazioni sull'andamento dell'attività sociale.

c.C ontrollo ex post

Il Comitato in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato presenta all'Assemblea una rosa di candidati per la nomina:

- dell'organo amministrativo;
 - dei membri del Collegio Sindacale;
 - del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e può chiedere ai suddetti organi di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.

Il Comitato esprime il proprio parere vincolante sulle modifiche statutarie, non dovute da obblighi normativi, che incidano direttamente sulla gestione dei servizi affidati alla Società.

Art. 5 quater – ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DEI SINGOLI SOCI

Sono riconosciuti a ciascun socio affidante, anche singolarmente nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi a proprio favore e senza pregiudizio per quelli espletati in favore degli altri soci:

- la facoltà di impartire all'organo amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun socio in seno al Comitato, indirizzi limitatamente all'organizzazione e alla gestione del servizio affidato che saranno vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora il socio affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi;
- la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere i) e ii), il socio potrà recedere dal contratto.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI

- acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001;
- richiedere relazioni sull'andamento dell'attività sociale.

c.C ontrollo ex post

Il Comitato in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato presenta all'Assemblea una rosa di candidati per la nomina:

- dell'organo amministrativo;
 - dei membri del Collegio Sindacale;
 - del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e può chiedere ai suddetti organi di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.

Il Comitato esprime il proprio parere vincolante sulle modifiche statutarie, non dovute da obblighi normativi, che incidano direttamente sulla gestione dei servizi affidati alla Società.

Art. 5 quater – ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DEI SINGOLI SOCI

Sono riconosciuti a ciascun socio affidante, anche singolarmente nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi a proprio favore e senza pregiudizio per quelli espletati in favore degli altri soci:

- la facoltà di impartire all'organo amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun socio in seno al Comitato, indirizzi limitatamente all'organizzazione e alla gestione del servizio affidato che saranno vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora il socio affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi;
- la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere i) e ii), il socio potrà recedere dal contratto.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI

6.1 Il capitale sociale è determinato in euro 122.556,64 interamente versati ed è diviso in quote di partecipazione a sensi di legge.

La società è a prevalente capitale pubblico. Le Pubbliche Amministrazioni socie dovranno mantenere costantemente e per tutta la durata della società la maggioranza del capitale sociale, nonché il controllo finanziario e gestionale della società medesima anche per il tramite dei meccanismi di controllo analogo.

Art. 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

7.1 Le quote sono trasferibili per atto tra vivi ma dovranno previamente essere offerte in prelazione agli altri soci che avranno diritto di acquistarle. Qualora siano più di uno i soci che intendono esercitare la prelazione la quota sarà da essi acquistata in proporzione alle quote rispettivamente possedute, salvo il caso previsto dall'art. 5 di cessione a terzi ammessi come nuovi soci previa delibera del Consiglio di amministrazione.

7.2 Chi intende cedere in tutto o in parte la propria quota dovrà darne avviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, al Presidente del Consiglio di amministrazione, indicando, oltre all'entità della quota che intende trasferire, il prezzo richiesto e ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento.

7.3 Il Presidente del Consiglio di amministrazione entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione dovrà dare avviso del trasferimento proposto a ciascun socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, con l'indicazione di tutti gli elementi relativi.

7.4 Entro sessanta giorni dalla ricezione della lettera di informazione ciascun socio dovrà comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione se intende esercitare il diritto di prelazione e se accetta il prezzo di vendita e le altre condizioni eventualmente indicate.

7.5 Qualora siano più di uno i soci che intendono esercitare la prelazione, la quota in vendita sarà da essi acquistata proporzionalmente, salvo diverso accordo tra essi intervenuto.

7.6 In caso di divergenza fra le parti in merito al prezzo di cessione ed alle condizioni di vendita, le condizioni di vendita e il prezzo di cessione saranno stabiliti dal collegio arbitrale di cui all'art. 29 del presente statuto.

7.7 Le quote di partecipazione non possono essere volontariamente sottoposte a usufrutto, cedute in pegno o garanzia, salvo deliberazione favorevole dei due terzi del Consiglio di amministrazione.

7.8 Il trasferimento delle partecipazioni deve, comunque, assicurare il rispetto dell'art.6.

6.1 Il capitale sociale è determinato in euro 122.556,64 110.847,91 interamente versati ed è diviso in quote di partecipazione a sensi di legge.

La società è a prevalente capitale pubblico. Le Pubbliche Amministrazioni socie dovranno mantenere costantemente e per tutta la durata della società la maggioranza del capitale sociale, nonché il controllo finanziario e gestionale della società medesima anche per il tramite dei meccanismi di controllo analogo.

Art. 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

7.1 Le quote sono trasferibili per atto tra vivi ma dovranno previamente essere offerte in prelazione agli altri soci che avranno diritto di acquistarle. Qualora siano più di uno i soci che intendono esercitare la prelazione la quota sarà da essi acquistata in proporzione alle quote rispettivamente possedute, salvo il caso previsto dall'art. 5 di cessione a terzi ammessi come nuovi soci previa delibera del Consiglio di amministrazione.

7.2 Chi intende cedere in tutto o in parte la propria quota dovrà darne avviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, al Presidente del Consiglio di amministrazione, indicando, oltre all'entità della quota che intende trasferire, il prezzo richiesto e ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento.

7.3 Il Presidente del Consiglio di amministrazione entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione dovrà dare avviso del trasferimento proposto a ciascun socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, con l'indicazione di tutti gli elementi relativi.

7.4 Entro sessanta giorni dalla ricezione della lettera di informazione ciascun socio dovrà comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione se intende esercitare il diritto di prelazione e se accetta il prezzo di vendita e le altre condizioni eventualmente indicate.

7.5 Qualora siano più di uno i soci che intendono esercitare la prelazione, la quota in vendita sarà da essi acquistata proporzionalmente, salvo diverso accordo tra essi intervenuto.

7.6 In caso di divergenza fra le parti in merito al prezzo di cessione ed alle condizioni di vendita, le condizioni di vendita e il prezzo di cessione saranno stabiliti dal collegio arbitrale di cui all'art. 29 del presente statuto.

7.7 Le quote di partecipazione non possono essere volontariamente sottoposte a usufrutto, cedute in pegno o garanzia, salvo deliberazione favorevole dei due terzi del Consiglio di amministrazione.

7.8 Il trasferimento delle partecipazioni deve, comunque, assicurare il rispetto dell'art.6 5.

Art. 8 - FONDO CONSORTILE

8.1 Il fondo consortile è costituito dalle somme richieste ai soci con delibera del Consiglio di Amministrazione e liberamente sottoscritte dai soci con delibera approvata dai loro organi decisionali.

8.2 Per la durata della società i soci non possono chiedere la divisione del fondo.

Art. 9 - REGOLAMENTO INTERNO

9.1 Sulla base dei criteri stabiliti dall'assemblea, il Consiglio di amministrazione redige ed approva uno o più regolamenti interni che comprendono le norme per la determinazione delle quote o dei contributi degli associati, le sanzioni per le inadempienze, le norme per regolamentare i rapporti con il personale e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento della società, nel rispetto comunque delle competenze proprie del Consiglio di amministrazione.

Art. 10 – RECESSO

10.1 Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge.

10.2 Il recesso del socio si intende effettuato per la totalità delle sue partecipazioni, rimanendo escluso un recesso parziale.

10.3 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e

seguenti, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del Codice Civile.

10.4 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

10.5 Nella raccomandata del socio recedente devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) il valore nominale delle partecipazioni al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

10.6 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera

Art. 8 - FONDO CONSORTILE

8.1 Il fondo consortile è costituito dalle somme richieste ai soci con delibera del Consiglio di Amministrazione e liberamente sottoscritte dai soci con delibera approvata dai loro organi decisionali.

8.2 Per la durata della società i soci non possono chiedere la divisione del fondo.

Art. 9 - REGOLAMENTO INTERNO

9.1 Sulla base dei criteri stabiliti dall'assemblea, il Consiglio di amministrazione redige ed approva uno o più regolamenti interni che comprendono le norme per la determinazione delle quote o dei contributi degli associati, le sanzioni per le inadempienze, le norme per regolamentare i rapporti con il personale e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento della società, nel rispetto comunque delle competenze proprie del Consiglio di amministrazione.

Art. 10 – RECESSO

10.1 Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge.

10.2 Il recesso del socio si intende effettuato per la totalità delle sue partecipazioni, rimanendo escluso un recesso parziale.

10.3 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e

seguenti, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del Codice Civile.

10.4 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

10.5 Nella raccomandata del socio recedente devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) il valore nominale delle partecipazioni al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

10.6 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera

raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società. 10.7 Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso non possono essere alienate. 10.8 Il recesso è disciplinato secondo quanto contenuto nell'art.2473 del Codice Civile. 10.9 Dell'esercizio del recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese competente. 10.10 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Art. 11 – ESCLUSIONE 11.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa: a) acquisti direttamente e/o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente; b) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale o dal Regolamento di funzionamento dell'azienda; c) determini qualsiasi circostanza che causi discredito alla società. 11.2 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. 11.3 L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal novantesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere all'organo arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione dell'organo arbitrale. 11.4 Dalla ricezione della comunicazione di esclusione di cui sopra, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; dal giorno di efficacia dell'esclusione decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della quota di partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale. Il giorno di efficacia dell'esclusione è quello a cui si deve fare riferimento la valutazione della partecipazione del socio escluso.	raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società. 10.7 Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso non possono essere alienate. 10.8 Il recesso è disciplinato secondo quanto contenuto nell'art.2473 del Codice Civile. 10.9 Dell'esercizio del recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese competente. 10.10 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Art. 11 – ESCLUSIONE 11.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa: a) acquisti direttamente e/o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente; b) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale o dal Regolamento di funzionamento dell'azienda; c) determini qualsiasi circostanza che causi discredito alla società. 11.2 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. 11.3 L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal novantesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere all'organo arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione dell'organo arbitrale. 11.4 Dalla ricezione della comunicazione di esclusione di cui sopra, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; dal giorno di efficacia dell'esclusione decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della quota di partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale. Il giorno di efficacia dell'esclusione è quello a cui si deve fare riferimento la valutazione della partecipazione del socio escluso.
---	---

11.5 Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto. 11.6 In ogni caso la decisione di esclusione deve risultare dal Registro delle Imprese competente. TITOLO III ASSEMBLEA Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPETENZE 12.1 Sono di esclusiva competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili; b) la nomina, la revoca dell'organo amministrativo e la determinazione del relativo compenso; c) la nomina, la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nonché la determinazione del relativo compenso; d) le modificazioni dell'atto costitutivo; e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f) tutte le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione; g) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci. 12.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, comprese le decisioni che comportano la modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, e rispettando gli altri limiti posti dalle normative speciali in tema di affidamento "in house" dei servizi, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri del liquidatore. Le decisioni afferenti: a) modifiche delle clausole dell'oggetto sociale che consentano un significativo cambiamento dell'attività della società; b) trasformazione della società; c) trasferimento della sede sociale all'estero; d) revoca dello stato di liquidazione; potranno essere assunte esclusivamente se gli Enti Soci votanti in Assemblea hanno previamente assunto tutti gli atti previsti dalle leggi pro-tempore vigenti in materia. Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI – MODALITA' 13.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate soltanto con il	11.5 Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto. 11.6 In ogni caso la decisione di esclusione deve risultare dal Registro delle Imprese competente. TITOLO III ASSEMBLEA Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPETENZE 12.1 Sono di esclusiva competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili; b) la nomina, la revoca dell'organo amministrativo e la determinazione del relativo compenso; c) la nomina, la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nonché la determinazione del relativo compenso; d) le modificazioni dell'atto costitutivo; e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f) tutte le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione; g) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci. 12.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, comprese le decisioni che comportano la modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, e rispettando gli altri limiti posti dalle normative speciali in tema di affidamento "in house" dei servizi, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri del liquidatore. Le decisioni afferenti: a) modifiche delle clausole dell'oggetto sociale che consentano un significativo cambiamento dell'attività della società; b) trasformazione della società; c) trasferimento della sede sociale all'estero; d) revoca dello stato di liquidazione; potranno essere assunte esclusivamente se gli Enti Soci votanti in Assemblea hanno previamente assunto tutti gli atti previsti dalle leggi pro-tempore vigenti in materia. Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI – MODALITA' 13.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate soltanto con il
--	--

metodo assembleare. 13.2 Ogni socio iscritto nel Registro delle Imprese competente ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Art. 14 - ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE 14.1 L'assemblea è convocata dal Presidente dell'organo amministrativo ovvero da uno degli amministratori mediante avviso inviato ai soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 14.2 L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o elettronico e può essere anche consegnato a mano o inviato con qualsiasi altro sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, purché in questo caso sia spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e se ne consti la ricezione da parte di tutti i soci almeno tre giorni prima. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 14.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione. 14.4 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita, ai sensi all'articolo 2479 bis, comma 5, del Codice Civile, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea occorre che gli amministratori e, se nominati, i sindaci, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o elettronico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Art. 15 - ASSEMBLEA – LUOGO DI CONVOCAZIONE 15.1 L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. Art. 16 - ASSEMBLEA – RAPPRESENTANZA 16.1 Ciascun socio interviene all'assemblea tramite la persona cui è stata attribuita la rappresentanza legale; è tuttavia consentito ai soci di farsi rappresentare in assemblea da altra persona alla quale il rappresentante legale abbia conferito per	metodo assembleare. 13.2 Ogni socio iscritto nel Registro delle Imprese competente ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Art. 14 - ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE 14.1 L'assemblea è convocata dal Presidente dell'organo amministrativo ovvero da uno degli amministratori mediante avviso inviato ai soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 14.2 L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o elettronico e può essere anche consegnato a mano o inviato con qualsiasi altro sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, purché in questo caso sia spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e se ne consti la ricezione da parte di tutti i soci almeno tre giorni prima. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 14.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione. 14.4 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita, ai sensi all'articolo 2479 bis, comma 5, del Codice Civile, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea occorre che gli amministratori e, se nominati, i sindaci, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o elettronico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Art. 15 - ASSEMBLEA – LUOGO DI CONVOCAZIONE 15.1 L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. Art. 16 - ASSEMBLEA – RAPPRESENTANZA 16.1 Ciascun socio interviene all'assemblea tramite la persona cui è stata attribuita la rappresentanza legale; è tuttavia consentito ai soci di farsi rappresentare in assemblea da altra persona alla quale il rappresentante legale abbia conferito per
---	---

iscritto apposita delega, consegnata al delegato. 16.2 La delega deve essere conferita solo per una singola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. La delega conferita ha effetto anche per la seconda convocazione. 16.3 La delega non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 16.4 Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un socio. 16.5 Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega. Art. 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI – PRESIDENZA 17.1 La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al Consigliere eletto dall'Assemblea a maggioranza del capitale presente. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis comma 4 del codice civile. 17.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Il Segretario può essere scelto anche tra persone non socie ed anche se estraneo all'organo amministrativo e di controllo. 17.3 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. 17.4 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI – INTERVENTO IN ASSEMBLEA 18.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese competente. 18.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati	iscritto apposita delega, consegnata al delegato. 16.2 La delega deve essere conferita solo per una singola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. La delega conferita ha effetto anche per la seconda convocazione. 16.3 La delega non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 16.4 Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un socio. 16.5 Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega. Art. 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI – PRESIDENZA 17.1 La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al Consigliere eletto dall'Assemblea a maggioranza del capitale presente. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis comma 4 del codice civile. 17.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Il Segretario può essere scelto anche tra persone non socie ed anche se estraneo all'organo amministrativo e di controllo. 17.3 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. 17.4 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI – INTERVENTO IN ASSEMBLEA 18.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese competente. 18.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati
--	--

della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video o anche solo audio collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Art. 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI 19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi previsti dall'art. 2479 secondo comma, numeri 4) e 5) del Codice Civile, nei quali è richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. 19.2 In caso di socio in conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto d'interessi. 19.3 Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. 19.4 In caso di socio in conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi. Art. 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI – VERBALIZZAZIONE 20.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente edal segretario o dal notaio. 20.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni relative all'ordine del giorno. 20.3 Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.	della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video o anche solo audio collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Art. 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI 19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi previsti dall'art. 2479 secondo comma, numeri 4) e 5) del Codice Civile, nei quali è richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. 19.2 In caso di socio in conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto d'interessi. 19.3 Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. 19.4 In caso di socio in conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi. Art. 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI – VERBALIZZAZIONE 20.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente edal segretario o dal notaio. 20.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni relative all'ordine del giorno. 20.3 Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.
---	---

TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI Art. 21 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' 21.1 La società è di norma amministrata da un amministratore unico, nominato dalla Camera di Commercio di Brescia. Nei limiti di legge e per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 componenti - di cui due nominati dalla Camera di Commercio, tra cui uno con funzioni di Presidente, ed uno dal Comune di Brescia – o da 5 componenti, di cui quattro nominati dalla Camera di Commercio, tra cui uno con funzioni di Presidente, ed uno dal Comune di Brescia. Gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni, garantendo la presenza del genere meno rappresentato anche nel caso di amministratore unico, nel rispetto, anche per il futuro, della normativa specifica in tema di rinnovi dell'amministratore unico, il tutto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6, dell'art. 11 del D.Lgs 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. 21.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. 21.3 Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile. 21.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre anni. 21.5 La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dei componenti dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella	TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI Art. 21 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' 21.1 La società è di norma amministrata da un amministratore unico, nominato dalla Camera di Commercio di Brescia. Nei limiti di legge e per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 componenti - di cui due nominati dalla Camera di Commercio, tra cui uno con funzioni di Presidente, ed uno dal Comune di Brescia – o da 5 componenti, di cui quattro nominati dalla Camera di Commercio, tra cui uno con funzioni di Presidente, ed uno dal Comune di Brescia. Gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni, garantendo la presenza del genere meno rappresentato anche nel caso di amministratore unico, nel rispetto, anche per il futuro, della normativa specifica in tema di rinnovi dell'amministratore unico, il tutto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6, dell'art. 11 del D.Lgs 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. 21.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. 21.3 Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile. 21.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre anni. 21.5 La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dei componenti dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella
--	--

presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno. 21.6 I componenti l'organo amministrativo sono rieleggibili. 21.7 Se, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci pubblici per la sua integrale sostituzione. 21.8 Ai componenti dell'organo amministrativo spettano i rimborsi delle spese sopportate in ragione del loro ufficio. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti degli organi sociali. 21.9 I Soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; tale compenso non potrà in alcun modo eccedere i limiti annui fissati dalle varie normative e regolamenti in vigore. E' fatto divieto di corrispondere indennità e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. 21.10 Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.	presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno. 21.6 I componenti l'organo amministrativo sono rieleggibili. 21.7 Se, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci pubblici per la sua integrale sostituzione. 21.8 Ai componenti dell'organo amministrativo spettano i rimborsi delle spese sopportate in ragione del loro ufficio. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti degli organi sociali. 21.9 I Soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; tale compenso non potrà in alcun modo eccedere i limiti annui fissati dalle varie normative e regolamenti in vigore. E' fatto divieto di corrispondere indennità e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. 21.10 Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.
Art. 22 - ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22.1. Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. 22.2. Il Consiglio viene convocato dal presidente, eventualmente dalla persona di volta in volta da lui delegata o, in caso di loro assenza o impedimento, dal consigliere più anziano con avviso redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o elettronico da inviarsi o consegnarsi a mano o con qualsiasi altro sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi o consegnarsi a mano almeno 24 ore prima dell'adunanza. 22.3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso ed i componenti del collegio sindacale, se nominato. 22.4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	Art. 22 - ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22.1. Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. 22.2. Il Consiglio viene convocato dal presidente, eventualmente dalla persona di volta in volta da lui delegata o, in caso di loro assenza o impedimento, dal consigliere più anziano con avviso redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o elettronico da inviarsi o consegnarsi a mano o con qualsiasi altro sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi o consegnarsi a mano almeno 24 ore prima dell'adunanza. 22.3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso ed i componenti del collegio sindacale, se nominato. 22.4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,

contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video o anche solo audio collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 22.5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. 22.6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatto salvo per quanto previsto in merito allanomina del Presidente. 22.7. In caso di conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto d'interessi. 22.8. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 22.9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. 22.10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. 22.11 Il termine presenza si intende riferito sia alla persona presente fisicamente in un determinato luogo sia alla persona collegata in audio/video o anche solo audio. Art. 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 23.1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:	contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video o anche solo audio collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 22.5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. 22.6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatto salvo per quanto previsto in merito allanomina del Presidente. 22.7. In caso di conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto d'interessi. 22.8. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 22.9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. 22.10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. 22.11 Il termine presenza si intende riferito sia alla persona presente fisicamente in un determinato luogo sia alla persona collegata in audio/video o anche solo audio. Art. 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 23.1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:
---	---

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile; b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto; c) per le limitazioni espressamente previste nell'atto di nomina. 23.2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo. Art. 24 - AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI 24.1. Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un solo amministratore delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile. 24.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, dirigenti nonché procuratori ad negoziare per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali, determinandone i poteri ed i compensi relativi. 24.3 Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Organo Amministrativo; dirige e coordina tutto quanto necessario per la realizzazione dell'attività della società. 24.4 Il Direttore coopera con l'Organo amministrativo alla redazione dei progetti di Bilancio e della relazione accompagnatoria. 24.5 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile in tema di società. Art. 24 bis – DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato di cui all'art.5ter. L'Assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio. Art. 25 - RAPPRESENTANZA SOCIALE 25.1. La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano disgiuntamente:	a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile; b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto; c) per le limitazioni espressamente previste nell'atto di nomina. 23.2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo. Art. 24 - AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI 24.1. Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un solo amministratore delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile. 24.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, dirigenti nonché procuratori ad negoziare per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali, determinandone i poteri ed i compensi relativi. 24.3 Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Organo Amministrativo; dirige e coordina tutto quanto necessario per la realizzazione dell'attività della società. 24.4 Il Direttore coopera con l'Organo amministrativo alla redazione dei progetti di Bilancio e della relazione accompagnatoria. 24.5 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile in tema di società. Art. 24 bis – DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato di cui all'art.5ter. L'Assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio. Art. 25 - RAPPRESENTANZA SOCIALE 25.1. La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano disgiuntamente:
--	--

a) all'amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione; b) al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato; c) all'amministratore delegato nell'ambito dei poteri adesso conferiti; d) alle persone terze nominate dall'organo amministrativo. 25.2 E' comunque fatto salvo il diritto di ratifica da parte dell'Organo Amministrativo in relazione a singoli atti o categorie di atti. Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO 26.1 La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Il controllo legale dei conti deve obbligatoriamente essere affidato dai soci a un apposito organo costituito alternativamente da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due Supplenti, o da un Revisore iscritti nell'apposito Registro che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione dell'eventuale nomina dello stesso Collegio. La cessazione del Sindaco unico, del Revisore e dei membri del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo è stato ricostituito. Il compenso del Sindaco unico, del Revisore e dei membri del Collegio Sindacale è determinato dai soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. TITOLO V ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO Art. 27 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI 27.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 27.2. Il bilancio deve essere presentato ed approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni, indicato nell'art 2478 bis, applicabile solo nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile. 27.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:	a) all'amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione; b) al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato; c) all'amministratore delegato nell'ambito dei poteri adesso conferiti; d) alle persone terze nominate dall'organo amministrativo. 25.2 E' comunque fatto salvo il diritto di ratifica da parte dell'Organo Amministrativo in relazione a singoli atti o categorie di atti. Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO 26.1 La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Il controllo legale dei conti deve obbligatoriamente essere affidato dai soci a un apposito organo costituito alternativamente da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due Supplenti, o da un Revisore iscritti nell'apposito Registro che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione dell'eventuale nomina dello stesso Collegio. La cessazione del Sindaco unico, del Revisore e dei membri del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo è stato ricostituito. Il compenso del Sindaco unico, del Revisore e dei membri del Collegio Sindacale è determinato dai soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. TITOLO V ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO Art. 27 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI 27.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 27.2. Il bilancio deve essere presentato ed approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni, indicato nell'art 2478 bis, applicabile solo nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile. 27.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
---	---

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, così come previsto dall'art. 2430 del Codice Civile;

b) il residuo sarà accantonato in un apposito fondo vincolato alla copertura di eventuali perdite d'esercizio subite.

27.4 Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il programma delle attività da realizzare nel successivo esercizio sociale, accompagnato da una relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano delle attività, nel rispetto della funzione di indirizzo, strategia e controllo esercitata dagli Enti pubblici soci, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

27.5 L'assemblea convocata per l'approvazione del programma di cui al punto precedente potrà deliberare il versamento di contributi in conto esercizio da parte dei soci per l'utilizzo dei servizi consortili generali e/o per il sostenimento dei costi d'esercizio relativi all'anno al quale il programma si riferisce, previa accettazione dell'impegno di spesa da parte dei soci stessi.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

28.1. La società si intende sciolta nei soli casi previsti dalla legge. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 2485 e seguenti del codice civile. L'accadimento è da rilevare a cura dell'organo amministrativo, il quale deve in tal caso curare pure i conseguenti adempimenti pubblicitari.

28.2. In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

28.3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società.

28.4 Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, così come previsto dall'art. 2430 del Codice Civile;

b) il residuo sarà accantonato in un apposito fondo vincolato alla copertura di eventuali perdite d'esercizio subite.

27.4 Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il programma delle attività da realizzare nel successivo esercizio sociale, accompagnato da una relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano delle attività, nel rispetto della funzione di indirizzo, strategia e controllo esercitata dagli Enti pubblici soci, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

27.5 L'assemblea convocata per l'approvazione del programma di cui al punto precedente potrà deliberare il versamento di contributi in conto esercizio da parte dei soci per l'utilizzo dei servizi consortili generali e/o per il sostenimento dei costi d'esercizio relativi all'anno al quale il programma si riferisce, previa accettazione dell'impegno di spesa da parte dei soci stessi.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

28.1. La società si intende sciolta nei soli casi previsti dalla legge. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 2485 e seguenti del codice civile. L'accadimento è da rilevare a cura dell'organo amministrativo, il quale deve in tal caso curare pure i conseguenti adempimenti pubblicitari.

28.2. In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

28.3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società.

28.4 Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29.1 Qualsiasi controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra la società ed i soci, tra i soci medesimi ovvero fra la società e gli organi sociali, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un collegio di tre arbitri nominato dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà la propria determinazione secondo equità in via rituale. A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.

Art. 30 - FORO COMPETENTE

30.1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e all'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il Foro di Brescia.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 31 - LEGGE APPLICABILE

31.1. Al presente statuto si applica la legge italiana, facendo riferimento al nuovo Codice Civile ed alle leggi in materia di società a responsabilità limitata e, anche in via analogica ove applicabili, alle norme previste per le società per azioni e, nello specifico, per le società in house providing.

Art. 32 – COMUNICAZIONI

32.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita o inviata al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

32.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci.

32.3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

32.4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

29.1 Qualsiasi controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra la società ed i soci, tra i soci medesimi ovvero fra la società e gli organi sociali, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un collegio di tre arbitri nominato dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà la propria determinazione secondo equità in via rituale. A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.

Art. 30 - FORO COMPETENTE

30.1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e all'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il Foro di Brescia.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 31 - LEGGE APPLICABILE

31.1. Al presente statuto si applica la legge italiana, facendo riferimento al nuovo Codice Civile ed alle leggi in materia di società a responsabilità limitata e, anche in via analogica ove applicabili, alle norme previste per le società per azioni e, nello specifico, per le società in house providing.

Art. 32 – COMUNICAZIONI

32.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita o inviata al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

32.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci.

32.3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

32.4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

32.5 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute. 32.6 Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. Art. 33 - COMPUTO DEI TERMINI 33.1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di giorni liberi, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.	32.5 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute. 32.6 Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. Art. 33 - COMPUTO DEI TERMINI 33.1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di giorni liberi, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.
---	---

